



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL MOLISE

nella Camera di Consiglio del 18 maggio 2020

richiesta di parere - Comune di Pescopennataro (IS)

La Sezione, superati i profili di ammissibilità, nel merito della richiesta (*modalità di ripiano/riparto dei disavanzi così come rideterminati a seguito della Sentenza costituzionale n. 4/2020 immediatamente vincolante*) e nei termini di cui alla parte motiva, ricorda che l'art.39-ter, comma 1, D.L. n.162/2019 (conv. con L. n. 8/20) esclude la necessità di comparare i risultati di amministrazione relativi al 2019 e agli esercizi precedenti tenendo conto, per tutti gli esercizi interessati, del maggiore accantonamento a titolo di fondo anticipazione di liquidità conseguente alla sentenza della C.Cost. n 4/2020. Tale limitazione dell'accantonamento del fondo anticipazione di liquidità (con il conseguente obbligo di calcolare l'eventuale peggioramento del disavanzo in relazione alla quantificazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 originariamente approvata dall'ente) al solo esercizio 2019 non integra una violazione del giudicato costituzionale, tenuto conto del principio generale di continuità degli esercizi finanziari.

L'art.39-ter, comma 3, del citato D.L. 162/2019 trova la sua *ratio* nella necessità di "sterilizzazione" espressa degli effetti delle anticipazioni di liquidità in sede di contabilizzazione annuale delle quote capitali rimborsate negli esercizi successivi a quello del loro accertamento, operando parallelamente ai meccanismi contabili che, negli esercizi in cui sono stati accertati gli importi, hanno consentito di escludere effetti in termini di maggiori stanziamenti di spesa o di miglioramento del risultato di amministrazione.

Le modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo disciplinate dall'art.39-ter, comma 2 impongono di distinguere i casi in cui l'importo del disavanzo (emerso o peggiorato nel 2019) risulti inferiore o pari all' "*incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità*" da quelli in cui tale limite sia superato. In tale ultima ipotesi, la quota di disavanzo aggiuntiva - non operando per essa la norma derogatoria introdotta dall'art.39-ter - sarà assoggettata alle ordinarie regole in materia di periodo di ripiano (di regola triennale ex art.188 TUEL) e connessa quantificazione, coesistendo con la quota quantificata e da ripianare ai sensi del citato comma 2 (concorrendo altresì, in caso di peggioramento di un disavanzo già accertato nel 2018, con le quote di recupero di tale originario disavanzo ancora non ripianate).

Copia della presente deliberazione sia trasmessa all'Amministrazione interessata.